



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di Belle Arti e successive integrazioni;

VISTO l’art. 3 della citata l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO in particolare l’art. 11, del predetto d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 212/2005;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 18 gennaio 2021, n. 59, con il quale "ADLM s.r.l. - Accademia del Lusso" con sede a Milano, è stata autorizzata, ai sensi del citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al rilascio dei diplomi accademici di primo livello per i corsi triennali in Fashion Styling & Communication (DAPL06) e Fashion Design (DAPL06);

VISTO il parere favorevole, sulla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, espresso, in data 21 marzo 2023 (delibera 51), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 16 febbraio 2023, per i corsi in Fashion Styling & Communication (DAPL06) e Fashion Design (DAPL06), avanzata da "ADLM s.r.l. - Accademia del Lusso" con sede a Milano, per la sede decentrata di Roma, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

CONSIDERATO che i corsi proposti sono omologhi ai corsi autorizzati con il citato DM n. 59 del 18.1.2021 e non è stato pertanto necessario acquisire un ulteriore parere sugli ordinamenti didattici da parte del CNAM;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 27 luglio 2023 (delibera 182), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto ADLM s.r.l. - Accademia del Lusso" con sede a Milano, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 all'attivazione presso la sede decentrata di Roma dei corsi e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
 - Fashion Styling & Communication (DAPL06)
 - Fashion Design (DAPL06)
2. L'ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1 sono omologhi a quelli riportati nell'allegato al DM n. 59 del 18.1.2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:

- a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
- b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
- c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica della sede decentrata di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini